



Linee guida e responsabilità professionale

S. MONTANINI

È stato recentemente pubblicato, sul giornale ufficiale della FNOMCEO, un articolo riguardante un delicato problema di interesse comune a tutti i professionisti sanitari: la validità, nel contenzioso penale, dei pronunciamenti e delle indicazioni provenienti dagli Ordini e dalle Società Scientifiche. L'articolo porta una firma autorevole, quella del Sostituto Procuratore presso la Corte di Cassazione di Modena, Dott. Iadecola, noto esperto in materia di responsabilità professionale. Abbiamo letto con grande interesse le sue affermazioni su una questione che ci riguarda molto da vicino, nella duplice veste di Anestesisti (spesso, purtroppo, coinvolti in vicende medico-legali), e di Soci SIAARTI. La nostra Società Scientifica, infatti, emana costantemente linee-guida e raccomandazioni, frutto del lavoro e dell'esperienza dei Gruppi di Studio, che sono da noi tutti riconosciute come parametri di riferimento per una corretta condotta medica.

Orbene, il Dr. Iadecola afferma, e questo è il punto saliente della sua disquisizione, che «lo scopo delle linee-guida è quello di guidare e favorire l'operato del medico e non di essere lo strumento per valutarne in sede giudiziaria l'operato stesso». In altre parole, le raccomandazioni delle Società Scientifiche avrebbero un valore prevalentemente di

aggiornamento professionale, e fisserebbero le linee generali del comportamento medico perito e diligente, ma l'applicazione concreta di esse deve rispettare l'unicità del paziente, delle condizioni in cui egli versa, della particolare situazione, ecc.

Secondo Iadecola, le indicazioni delle Società Scientifiche possono contribuire a delineare i concetti di negligenza e imperizia, qualora il medico prescinda in maniera assoluta da esse, lasciando individuare «un comportamento inadeguato perché superato o non ancora entrato a far parte del patrimonio della comunità scientifica»; tuttavia, in un contenzioso penale, il giudice deve essere reso consapevole che le linee-guida sono «insegnamenti non definitivi, ma, in quanto tributari del progresso della evoluzione scientifica, provvisori e soggetti a correzioni e aggiornamenti nel corso del tempo».

Viene quindi rivalutata e messa in evidenza la «discrezionalità delle professioni intellettuali (la cosiddetta autonomia terapeutica del medico)»; la condotta professionale non può essere legata a dogmi troppo fissi e precisi, ma deve continuamente adeguarsi alle peculiarità psicofisiche e cliniche del singolo paziente.

Indirizzo per la richiesta di estratti: Prof. S. Montanini - Anestesia e Rianimazione, Azienda Ospedaliera Universitaria, Policlinico «G. Martino» - Messina.

Tutto questo riveste un enorme significato per l'intera comunità dei medici; lo sanno bene gli Anestesisti, che affrontano quotidianamente situazioni critiche in cui dalla prontezza di riflessi e dalla scelta repentina della metodica più adatta in quel momento per quel paziente, possono dipendere la vita o la morte di un essere umano.

È quindi corretto guardare con fiducia alle nostre linee-guida, che continuano a rappresentare la «summa» dell'esperienza dei Soci più autorevoli e attendibili nei set-

tori specifici; ma è altrettanto giusto, nei limiti del lecito, seguire il nostro istinto, affinato dal continuo contatto con le situazioni più estreme di emergenza e urgenza. E crediamo che sia molto confortante apprendere che anche dal punto di vista legale questa «libertà d'azione» del sanitario può essere finalmente riconosciuta e svincolata dalla paura di dover rispondere davanti a un giudice per un gesto compiuto nell'interesse del paziente, con scienza e coscienza.